



## SCHEDA INFORMATIVA

Condizionalità Rafforzata - Anno 2025

### Disposizioni applicative

L'applicazione delle disposizioni comunitarie è disciplinata, nel nostro Paese, da specifici provvedimenti approvati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e da Regioni e Province autonome.

Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata per l'anno 2023 sono contenute nel [Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385](#) che disciplina il regime di Condizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

La Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la [DGR n. 335 del 29.3.2023](#), con le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata da applicare a decorrere dal **1° gennaio 2023**.

Il provvedimento regionale di attuazione della Condizionalità Rafforzata è basato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del nuovo Decreto MASAF e tiene conto del quadro normativo relativo alla PAC 2023-2027 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale e regionale.

La Condizionalità Rafforzata mantiene il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si "rafforza" attraverso l'introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (**BCAA 2 e BCAA 7**) e l'ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (**BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9**), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l'attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l'introduzione di nuovi criteri (**CGO 1 e CGO 8**).

Inoltre, nel caso in cui l'azienda beneficiaria detenga un allevamento, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all'interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata. Gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

### Chi è soggetto alla Condizionalità

Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027, in cui la Condizionalità, che si qualifica ora con l'aggettivo "Rafforzata", mantiene il suo ruolo di fondamentale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III.

Tuttavia, considerata la necessità di accompagnare gli impegni dello Sviluppo Rurale della passata programmazione 2014-2022 e confermati nel 2023, con la relativa *baseline* di riferimento data dalla Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, il Regolamento (UE) 2021/2116, benché disponga all'articolo 104 l'abrogazione del Regolamento (UE)



n. 1306/2013, mantiene vigenti gli obblighi di Condizionalità, che continuano ad applicarsi per il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore nel quadro dell'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il quadro giuridico di Condizionalità definito dal Decreto MiPAAF del 10 marzo 2020, n. 2588, adottato per il periodo di programmazione 2014-2022, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, come stabilito dall'articolo 6, comma 1 del nuovo Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, per:

- i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni,
- i beneficiari di pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Pertanto, la Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la **DGR n. 336 del 29.3.2023** concernente le disposizioni regionali in materia di Condizionalità da applicare a decorrere dal **1° gennaio 2023**.

Nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti tale periodo, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) a norma del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità Rafforzata della programmazione 2023-2027.

Per l'anno 2023, la Condizionalità a norma del Regolamento (CE) n. 1306/2013 si applica in Veneto ai beneficiari di premi annuali per pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica (artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) e Misura 221 (solo con riferimento all'imboschimento e arboricoltura da legno) a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativa alla programmazione 2007-2013, che presentano domanda di conferma per impegni ancora in essere nel 2023, e non beneficiano di pagamenti a superficie di cui al Piano Strategico della PAC (PSP) riferiti alla programmazione 2023-2027, a norma del Regolamento (UE) 2021/2115.

## Elenco degli impegni BCAA:

### BCAA 1: mantenimento prati permanenti

La BCAA 1, un nuovo ingresso nelle condizionalità ma derivante dal greening, è dedicata al mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. In base alle sue regole, il rapporto tra la superficie investita a prato permanente (PP) e la superficie agricola totale (SAT) non deve diminuire più del 5% rispetto al dato 2018 (il rapporto è calcolato a livello nazionale).

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. La soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto è pari al 3,5%.

Per la conversione di parte o di tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli, la BCAA 1 necessita dell'autorizzazione dall'organismo di controllo.

- Coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario".
- Se la conversione avvenisse senza chiederne l'autorizzazione, viene commessa una violazione e l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario". Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta o della soglia



massima ammessa, le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo.

Non sono considerate superfici a prato permanente:

- le superfici con leguminose (es. *Medicago spp.*) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza;
- le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

### **BCAA 2: protezione di zone umide e torbiere**

La BCAA 2 è un nuovo ingresso nelle condizionalità e prevede il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

Le Regioni e le P.A. con propri provvedimenti possono applicare il divieto anche ad aree umide e torbiere al di fuori delle aree definite e ad aree soggette a pratiche locali tradizionali. Sono escluse le superfici agricole degli habitat di interesse comunitario (formazioni erbose naturali, seminaturali e torbiere; paludi basse) tutelati da specifiche misure di conservazione. L'applicazione parte dal 2023 su zone RAMSAR (su indicazione di Agea).

### **BCAA 3: divieto di bruciare le stoppie**

In base alla BCAA 3 vige il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie. Le Regioni e P.A. possono derogare tale impegno specificando, con proprio provvedimento:


- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

La deroga non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

### **BCAA 4: introduzione di fasce tampone**

Con la BCAA 4 si tratta di rispettare il divieto di distribuire fertilizzanti e agrofarmaci sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto/tampone" e ha un'ampiezza pari a 3 metri. La larghezza della fascia di rispetto aumenta se sul Piano d'azione dei nitrati o nell'etichetta di prodotto del fertilizzante usato, sia stabilita una larghezza superiore.

La costituzione (ovvero la non eliminazione) di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 3 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, è definita "fascia inerbita". Inoltre, è previsto l'inserimento di una specifica sui Piani d'azione dei nitrati: laddove definiscono delle ampiezze maggiori, queste prevalgono, come provvedimento di livello superiore, rispetto a quanto definito dalla norma.



### BCAA 5: divieto di affinamento sui terreni declivi

La BCAA 5 è dedicata alla gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza. Per terreni con una pendenza media superiore al 10%, che manifestano fenomeni erosivi, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applicano i seguenti impegni:

1. Contro la perdita di suolo dei seminativi e l'impoverimento dello stesso (applicata sui seminativi su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi o suscettibili di manifestarli in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie): la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei distanti tra loro non più di 80 metri, collegati ai fossi collettori e negli alvei naturali, o, in alternativa, la lavorazione secondo le curve di livello (per esempio, *contour tillage* o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
2. Contro il rischio di erosione su tutte le superfici agricole in tutto il territorio (su tutte le superfici con pendenza media superiore al 10% da fascicolo): il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (per esempio la fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

### BCAA 6: copertura minima del suolo

La BCAA 6 prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli a seminativo per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni), adottando una delle seguenti pratiche:

- mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata (almeno 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo);
- lasciare in campo i residui della coltura precedente, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Le Regioni e le P.A. possono disporre individuando il periodo di tempo in cui deve essere garantita la copertura all'interno comunque dell'intervallo temporale 15 settembre – 15 maggio successivo, in funzione dell'ordinamento colturale prevalente e/o dell'andamento storico della piovosità e/o delle caratteristiche pedologiche e di pendenza dei suoli.

Sono ammesse deroghe a tale obbligo per alcuni casi particolari; per esempio per le colture sommerse (riso), in caso di condizioni climatiche anomale, nei terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, per la semina di colture a perdere per la fauna. Per quanto riguarda le camere di risaia, l'erosione è infatti molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, e le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia.



Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa.

I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

### **BCAA 9: divieto di aratura sui prati permanenti Natura 2000**

Anche la BCAA 9, sul divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000, come la 1 è un nuovo ingresso nelle condizionalità, ma proveniente dal greening. Essa prevede due divieti:

1. il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
2. il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

#### **Elenco dei Criteri di gestione obbligatori**

Tutti gli agricoltori, che ricevano o meno un sostegno della PAC, devono rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO).

I CGO comprendono norme dell'UE in materia di salute dei cittadini, degli animali e delle piante; il benessere degli animali; e l'ambiente.

Salute pubblica, degli animali e delle piante

- [Legislazione alimentare generale](#) (regolamento (UE) n. 178/2002)
- [Direttiva sull'impiego degli ormoni](#) (direttiva 96/22/CE del Consiglio)
- Norme in materia di identificazione e registrazione dei [suini](#), dei [bovini](#), degli [ovini e caprini](#) (regolamento (UE) n. 1760/2000, direttiva 2008/71/CE del Consiglio, regolamento (UE) n. 21/2004)
- [Regolamento sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili](#) (regolamento (UE) n. 999/2001)
- [Regolamento sui prodotti fitosanitari](#) (regolamento (UE) n. 1107/2009)

Benessere degli animali

- Direttive concernenti la protezione dei [vitelli](#), dei [suini](#) e degli [animali negli allevamenti](#) (direttiva 2008/119/CE del Consiglio, direttiva 2008/120/CE del Consiglio, direttiva 98/58/CE del Consiglio).

Ambiente

- [Direttiva sull'impiego dei nitrati](#) (direttiva 91/676/CE del Consiglio)
- [Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici](#) (direttiva 2009/147/CE)
- [Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche](#) (direttiva 92/43/CEE del Consiglio)

**Quadro riassuntivo degli impegni e dei criteri obbligatori.**

Tema principale	Requisiti e norme	
<b>Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)</b>	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
<b>Acqua</b>	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
	CGO 2	Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
<b>Suolo (protezione e qualità)</b>	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
<b>Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)</b>	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2
	BCAA 8	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi <sup>1</sup> - Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. - Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %. - Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.
	BCAA 9	- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli - A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000
<b>Sicurezza alimentare</b>	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
	CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$ - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
<b>Prodotti fitosanitari</b>	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
<b>Benessere degli animali</b>	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
	CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4
	CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4